


INTERVENTI E DIBATTITO



L'omicidio di Francesco Lorusso

A un anno di distanza dalla uccisione di Francesco Lorusso dai genitori e dagli avvocati difensori viene chiesto al procuratore della repubblica che si riapra l'inchiesta chiusa come noto con l'assoluzione dell'uccisore, il carabiniere Massimo Tramontani, dichiarato dalla Corte di Appello di Bologna assolto per « aver fatto uso legittimo delle armi ». Il documento che riportiamo datato Bologna 11 marzo 1978 è sottoscritto da Virginia Romano Lorusso e Agostino Lorusso e dagli avvocati difensori, Gamberini, Virgilio, Leone, Stortoni e Insolera. Le testimonianze riportate in questo documento permettono una ricostruzione molto precisa della dinamica di questo omicidio e ripropongono ancora una volta il problema della giustizia in una società capitalistica ed il ruolo che componenti delle forze dell'ordine possono assumervi.

I sottoscritti avvocati e procuratori, già difensori di parte civile nel procedimento penale relativo alla morte di Francesco Lorusso

premessi:

— che in data 22 ottobre 1977 la Sezione Istruttoria presso la Corte di Appello di Bologna ha dichiarato che per il fatto sopra indicato l'azione penale non può essere **promossa** nei confronti di Massimo Tramontani per avere lo stesso fatto uso legittimo delle armi e nei confronti di Pietro Pistolesi perché lo stesso non ha commesso il fatto

rilevano:

1) questa decisione è in primo luogo il frutto di una interpretazione ab-

norme dell'art. 28 della Legge n. 152 del 1975. Ha ritenuto infatti quel giudice che « per i fatti relativi all'uso delle armi » « alla persona inquisita non può essere fatta alcuna contestazione formale fino a che l'indagine avente per oggetto la ricerca della sussistenza di cause di esclusione della pena non sia stata portata a termine ».

Dicevamo in una memoria difensiva depositata in quel procedimento (19 ottobre '77) che questa interpretazione, già fatta propria dal sostituto Procuratore della Repubblica dott. Ricciotti, dava luogo a un vero e proprio « **mostro giuridico** »: l'accertamento del fatto — nella specie di un suo elemento negativo (causa di giustificazione) — avverrebbe al di fuori del processo — id est dei suoi strumenti — nel ricettacolo di un potere inquisitorio assoluto — arbitrario — del giudice.

In una fase, quella che precede l'archiviazione, in cui le parti, anche l'imputando, non sono ammesse a conoscere il materiale probatorio raccolto né ovviamente a discuterlo, l'unico vaglio critico consentito può essere quello della **evidenza assoluta**.

Le innovazioni dell'art. 28 della Legge 1975 non hanno modificato la struttura del procedimento di archiviazione che ne identifica la natura. Oltre alla lettera dell'art. 28 altri elementi sono risolutivi: la previsione di una ordinanza in cui il giudice — anziché archiviare — dispone l'istruttoria; il non essere ricompresa la formula dubitativa oltre alle quattro riportate dal testo normativo; l'inoppugnabilità del decreto (**decreto appunto non sentenza**); l'assenza della particolare efficacia preclusiva (irrevocabilità)

che compete al proscioglimento istruttorio.

Si tratta dunque inequivocabilmente di un procedimento di archiviazione identico quanto a presupposti ed efficacia a quello ex art. 74 C.P.P.

Per giurisprudenza costante e per uniforme dottrina è indubbio che il provvedimento di archiviazione ha come fondamento imprescindibile — in quanto coesistente alla sua natura giuridica — **la manifesta infondatezza della notizia di reato**, benché tale dizione non compaia più nell'attuale testo dell'art. 74 C.P.P. e nell'art. 28 comma 2, legge 1975.

Una conclusione del genere **si impone** soprattutto oggi, sotto il vigore di quel fondamentale precetto costituzionale (art. 112) il quale impone il principio di legalità-obbligatorietà dell'azione penale.

E' costante giurisprudenza della Corte di Cassazione — proprio in ossequio a questo precetto — che l'infondatezza che giustifica la superfluità del processo deve essere appunto « manifesta »; tale qualità — sempre secondo il medesimo insegnamento giurisprudenziale — è l'equivalente di « indiscutibile », « indubbia », « rilevabile prima facie », « accertabile alla stregua degli stessi termini nei quali è formulata la notizia di reato » ecc.

Si richiede ben più di quella evidenza con cui va risolto il dilemma: proscioglimento o condanna in sede di dibattimento; si richiede più di quella evidenza con cui va risolto il dilemma: statuizione di non doversi procedere o rinvio a giudizio. L'addebito potrebbe anche essere infondato, anzi lo si postula per definizione infondato, secondo quanto richiede la cosiddetta presunzione di innocenza ex art. 27 comma II della Costituzione. Per fare abortire l'iniziativa accusatoria in quella fase si pretende

una infondatezza assoluta e manifesta tale — appunto — da giustificare la superfluità del processo senza contravvenire all'art. 112 della Costituzione. Non solo. Come abbiamo visto una diversa soluzione pregiudica gli stessi diritti dell'imputato al quale è concessa **graziosamente** una immunità a prescindere dalle sue specifiche ragioni difensive.

Se in sede di promovimento dell'azione ci si addentra in valutazioni di merito tali quali si ascoltano in un dibattimento o si leggono in memorie istruttorie, questo è il sintomo che si è al di fuori dell'area in cui l'ordinamento restringe l'istituto dell'archiviazione.

E' il sintomo che si è usurpata la funzione costituzionale del processo e dell'accusa penale.

E' il sintomo di un totale stravolgimento delle categorie processuali.

Quando c'è spazio alla discussione sul merito, v'è anche spazio per il dubbio. Il solo strumento che — piaccia o non ai teorici della ragion di stato — serve a superare il dubbio in materia criminale è il **processo**. La stessa presunzione ex art. 27 comma 2 Cost. **non impone forse di identificare l'inizio del procedimento con il dubbio e viceversa un dubbio con l'indeffettibile inizio del procedimento?** L'interpretazione sin qui prospettata è l'unica possibile anche rispetto alla nuova formula adottata dall'art. 28 comma 2 della Legge Reale: per archiviare con la formula « il fatto non sussiste » occorre una manifesta infondatezza dell'ipotesi contraria; per archiviare applicando la scriminante ex art. 53 occorre una manifesta infondatezza dell'ipotesi contraria.

Ogni diversa considerazione — ed in particolare quella prospettata dalla Sezione Istruttoria — renderebbe la norma manifestamente incostituzionale. Tanto che se codesto Ufficio dovesse ribadirla i sottoscritti difensori propongono il rinvio degli atti alla Corte Costituzionale essendo la questione posta non manifestamente infondata per violazione degli artt. 112 e 27 comma 2 Cost.

Il **tipo di discussione di merito** che introduce la Sezione Istruttoria nel suo provvedimento è allora la miglior conferma dell'assoluta incoerenza processuale ed abnormità sostanziale della decisione. Questa infatti ha la **forma** del decreto di archiviazione e la **sostanza** di una sentenza di proscioglimento dibattimentale.

2) Questi difensori sono venuti a conoscenza solo da poco tempo per averne fatta espressa richiesta ed averne ricevuta autorizzazione di tutti gli atti del procedimento archiviato. Ci è possibile ora — **soltanto** — valutare appieno quanto la decisione as-

solutoria dell'imputato Tramontani e dell'indiziato Pistolese abbiano avuto il carattere di una **giustizia sommaria** che prescinde dai dati obiettivi della stessa inchiesta preliminare che la Sezione Istruttoria è stata chiamata a vagliare.

Se nel metodo ermeneutico quella decisione è il frutto come sopra sottolineato della totale ignoranza costituzionale di principi che andavano riportati alla normativa che quel giudice era chiamato ad applicare, nel merito essa rappresenta una tale distorsione del materiale probatorio acquisito da essere visibile alla semplice lettura degli atti di causa.

Vi è stata una inchiesta, a questa inchiesta la parte civile non ha potuto partecipare se non in modo affatto formale (e sovente neppure in quello come abbiamo più volte denunciato), una inchiesta incredibilmente lacunosa che non ha fatto nulla per penetrare più a fondo in una verità che forse si riteneva lesiva per il prestigio delle istituzioni. Una inchiesta condotta in modo approssimativo nella quale non si sono volute sciogliere le contraddizioni, quando esse riguardavano il comportamento dei pubblici ufficiali, le loro testimonianze ed i loro rapporti. Una inchiesta che si è voluta prolungare nel tempo quando fin dalla primissima fase era stato individuato l'autore materiale del fatto lasciando in questo modo che trapelassero sulla stampa le voci più infamanti sulla morte di Francesco. Nonostante ciò dagli atti di questa inchiesta emerge in modo evidente — e sarebbe sufficiente il dubbio per promuovere l'azione penale — che siamo in presenza di un ricorso alle armi meramente punitivo **perché staccato cronologicamente dalla pretesa violenza subita, perché diretto per le sue modalità ad uccidere.**

Siamo completamente al di fuori dei casi in cui l'ordinamento legittima l'uso delle armi (art. 53 C.P. modificato dall'art. 14 legge 152/1975: il riferimento all'art. 2 della Convenzione Europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo « pour réprimer conformément à la loi, une émeute ou une insurrection » da parte del giudice di appello dimentica completamente che le finalità tipicamente garantista — diretta ad assicurare un **minimo** di diritti e di libertà — della Convenzione e consacrata nella clausola di riserva — art. 60 — delle maggiori garanzie eventualmente accordate dagli Stati contraenti, **esclude** che l'art. 2 sia strumento idoneo a dilatare l'ambito di applicazione della norma sull'uso legittimo delle armi). Le argomentazioni del giudice di appello sono, tutte, contraddette dai testimoni del fatto.

Si dice « **il Tramontani era solo** »: elenchiamo alcune delle deposizioni

testimoniali nelle quali la circostanza è radicalmente smentita:

a) dep. Marisaldi Luciano del 14.3.'77 ore 17,45: « in quel luogo erano fermi dei militari con giacca scura e pantaloni chiari insieme ad altri con divisa tutta scura »... « Ho visto anche due uomini in borghese con elmetto uno in abiti normali, l'altro con una specie di giacca a vento ».

b) dep. Forconi Giulio del 14.3.'77 ore 19,35: « subito dopo la sparatoria **tutti i militari** presenti... »

c) dep. Calegari Luca del 16.3.'77 ore 17,10: « in mezzo a via Irnerio nei pressi della parte posteriore dell'autocarro erano 10 o 20 militari con divisa nera. Erano in gruppo ma non inquadrati militarmente. Avevano in mano fucili con candelotti lacrimogeni. Mentre guardavo da via Mascarella... » « Fra me e l'uomo che sparava lo spazio era libero. Dietro di lui, come ho detto, c'era il gruppetto dei militari che però non ho tenuto d'occhio ».

d) Relazione di servizio dell'agente di P.S. Paglino Ignazio del 15.3.'77: « il sottoscritto con una coperta tentava di spegnere l'incendio di uno degli automezzi e al sopraggiungere di alcuni carabinieri con estintori lasciava il posto per ricongiungersi al contingente di cui faceva parte e da cui si era staccato di circa 20 metri ». **e)** dep. Franceschino Piero del 15.3.'77: « Qualche militare, più di due certamente si adoperò subito per spegnere l'incendio ».

Si dice « il Tramontani era il primo della fila »: ciò è **falso** e a prescindere da tutte le concordi deposizioni testimoniali riportiamo la stessa dichiarazione di Tramontani: « dep. Tramontani dell'11.3.'77 ore 20,50: « Davanti a me c'era una campagnola della P.S. e dietro di me due campagnole dei carabinieri ».

Si dice « gli aggressori in numero di 20 o 30 »: ciò è **falso**.

a) Vedi dep. carabiniere Calvigioni Ubaldo del 18.3.'77: « dalla trasversale di sinistra è venuto fuori un gruppetto di 5-6 uomini mascherati »; **b)** dep. Calegari Luca del 16.3.'77: « mentre guardavo da via Mascarella sono giunti 5 o 6 giovani »;

c) dep. Alvernia Maria del 16.3.'77: « dopo circa 5 minuti ho visto arrivare di corsa tre o quattro giovani da via Mascarella »;

d) v. dep. Bambozzi Marisa del 16.3.'77: « a questo punto ho visto tre persone sbucare all'improvviso da via Mascarella ».

Si dice che « il Tramontani appena sceso dal camion si trovò davanti a sé gli aggressori probabilmente armati di altre bottiglie molotov ». Ciò è **falso** com'è dimostrabile dalla lettura della stessa deposizione del Tramontani:

v. dep. Tramontani dell'11.3.'77: « in-

dietreggiavano ma continuavano a fronteggiarmi. Molti di essi avevano oggetti in mano. Ritengo cubetti di porfido ».

E' **falsa** soprattutto l'affermazione che, allo scopo di mantenere lo stato di pericolo per il Tramontani vuole « gli aggressori ancora in fase offensiva ».

v. dep. Gozzi Massimo del 5.4.'77: « **La cosa** (movimenti di Tramontani ndr.) **mi ha stupito molto perché l'iniziativa di colui che sparava veniva qualche momento dopo il lancio della bottiglia incendiaria e perché, se il militare ha potuto avvicinarsi al portico evidentemente non c'era più un attacco in atto da parte dei dimostranti** ».

Dep. Minghini Cesare: « In quel momento (fuoco di Tramontani ndr.) **non** vedevo **più** i manifestanti nella prima parte di via Mascarella che mi era consentita dalla visuale. Ne ho dedotto che si fossero ritirati. »

Dep. Franceschini Piero del 15.4.'77: « Il giovanotto appena fatto il lancio si voltò e scomparve alla mia vista sotto il portico. »

Dep. Cassino Prospero del 19.4.'77: « I quattro o cinque dimostranti ritirandosi sono scomparsi dalla mia vista ». »

Dep. Piccolo Anna Maria del 29.3.'77: « Ho notato un gruppo di giovani che correvano lungo il portico di sinistra di via Mascarella in direzione via Belle Arti, uno di questi giovani che correvano è caduto per terra. Questo contemporaneamente agli spari ». »

Dep. Luciani Elisabetta del 29.3.'77: « Ho udito degli spari e sono accorsa alla finestra, appena mi sono affacciata ho visto un ragazzo che correva verso via Belle Arti poi ha avuto un attimo di sosta e poi è caduto rovinosamente. Mentre vedevo questo ho sentito due o tre colpi di pistola. »

Si dice il Tramontani « ha esplosi i colpi all'impazzata senza prendere di mira deliberatamente nessuno ». Valutazione questa che doveva condurre **necessariamente** all'incriminazione del Tramontani per omicidio colposo se è vero che il medesimo sparava a **caso**, però ad **altezza d'uomo** per **concorde, univoca e precisa** testimonianze di tutti i presenti al fatto. Cioè è però **falso**.

Dep. Di Antonia Paola del 14.3.'77: « Si vedevano le fiammelle davanti alla pistola, una dopo l'altra ad **intervalli**, come se l'uomo mirasse ad oggetti mobili. Ho avuto anche l'impressione che **la cosa durasse a lungo** ». »

Dep. Gozzi Massimo del 5.4.'77: « Da un drappello di militari se ne è staccato uno, si è avvicinato ad un'automobile che era in sosta in corrispondenza dell'arco del portico di via Mascarella e, **con una calma che mi ha impressionato** ha sparato almeno 7 colpi di pistola. **Prendeva la mira con**

tranquillità e sparava verso l'interno del portico ».

Dep. Franceschini Piero del 15.4.'77: « Qualche militare, **più di due** certamente si adoperò subito per spegnere l'incendio dell'autocarro. **Dopo un tempo apprezzabile** vidi un militare farsi avanti... tenendo il braccio orizzontale... ricordo che pensai che, se fossi rientrato a casa più tardi mi sarei trovato sulla traiettoria dei colpi sparati da quell'uomo. »

Dep. Franceschelli Oriano del 23.3.'77: « Ho visto l'agente che mentre sparava teneva il braccio teso orizzontale al terreno, ad altezza d'uomo ». »

Dep. Frabetti Vladimiro del 23.3.'77: « Ho visto **dei giovani tutti a viso scoperto tranne uno che aveva il viso coperto da un fazzoletto** (i giovani potevano essere complessivamente 4 o 5) dalla mia cabina di guida (automezzo dell'A.M.I.U.) lanciare... L'agente sparatore indossava una divisa... e nello sparare teneva il braccio teso orizzontale al terreno ». »

Dep. Comastri Nerio del 23.3.'77: « Ho visto anche che l'agente sparava ad altezza d'uomo tenendo il braccio destro teso orizzontale al terreno ». »

Dep. Caprio Marottoli Giovanni del 5.4.'77: « Un uomo fermo davanti all'apertura del portico di sinistra di via Mascarella sparava 5 o 6 colpi di pistola verso l'interno di quel portico con il braccio teso avanti a sé... »
« Quelli che hanno fatto il lancio delle bottiglie immediatamente dopo il lancio **sono fuggiti** di corsa per via Mascarella verso via Belle Arti ». »

E' **falsa** soprattutto l'affermazione che vuole il Tramontani in balia di « una sommossa **in atto** (al momento in cui questi sparò, ndr.) che in quel momento e in quel luogo poneva in pericolo uomini e mezzi della forza pubblica ». »

Con riguardo al momento specifico:

Dep. Longobardi Vasco del 25.3.'77: « Vi era gente davanti al Bar 22 tanto tranquilla al punto che ho pensato che il carabiniere sparasse con una pistola scacciavano tanto quelle persone erano indifferenti ». »

Dep. Capello Claudia del 14.3.'77: « Dopo la sparatoria tutti i presenti si disinteressavano di quanto potesse avvenire in via Mascarella ». »

Dep. Bambozzi Marisa del 16.3.'77: « Dal comportamento tenuto da tutti gli agenti delle forze dell'ordine ho avuto l'impressione che in via Mascarella non fosse accaduto nulla di grave ». »

Quanto i militari, con una conduzione dissennata dell'ordine pubblico avessero provveduto essi medesimi col loro comportamento ad ingigantire il clima di tensione fin dal loro primo intervento è dimostrato da numerose altre testimonianze:

Dep. Savoia Mirco del 21.3.'77: « Dopo qualche minuto le forze dell'ordine

hanno sparato un primo candelotto lacrimogeno che è andato a scoppiare nei pressi del portico destro dell'inizio di via Irnerio ». « Dal mio posto di osservazione escludo che nel luogo dove è scoppiato il primo candelotto vi fosse un grande assembramento di studenti o meglio di persone. A questo primo sparo ne sono seguiti numerosissimi altri sia in direzione del descritto portico sia verso il piazzale antistante la P.ta Zamboni. Poco dopo il gruppo delle forze dell'ordine è indietreggiato lentamente in direzione di P.zza VIII Agosto fermandosi all'incrocio di via de' Rolandis. Qui è iniziato un **incredibile** lancio di candelotti lacrimogeni verso un gruppo di persone che sostava in atteggiamento pacifico ». »

Dep. Gioia Isabella Maria del 21.3.'77: « Ho visto quindi che gli stessi carabinieri iniziavano un nuovo fitto lancio di lacrimogeni questa volta verso un gruppo di 7 o 8 giovani in fondo a via de' Rolandis in atteggiamento tale da non motivare il lancio dei ripetuti candelotti lacrimogeni ». »

Già in precedenza il carabiniere Tramontani aveva fatto sfoggio di una sparatoria col suo fucile Winchester:

Dep. brigadiere di P.S. Giosuè Putigioni dell'11 marzo '77: « L'autista del camion, che ha imbracciato l'arma lunga di cui era in possesso, ha sparato, **in direzione** degli attaccanti numerosi colpi in rapida successione ». Fortunatamente (e non già perché questi avesse sparato in aria) non vi fu alcun ferito. »

In questo modo può ben dirsi che già dagli atti in possesso della Sezione Istruttoria e da essa vagliati veniva confermata quella agghiacciante sequenza che dalla viva voce di alcuni testimoni molti difensori avevano appreso nell'immediatezza dei fatti: il militare che discende dal camion si porta prima al centro della strada ed esplose due colpi in direzione obliqua poi prosegue con fredda determinazione omicida il suo cammino ed esplose dall'altezza dell'occhio del portico di sinistra di via Mascarella altri 4 colpi in direzione di quei giovani che aveva individuato come **precedenti** aggressori, tutti ad altezza d'uomo, tutti diretti ad uccidere, tutti diretti a sanzionare con la pena di morte la pretesa violenza subita. Questa ricostruzione ha trovato ulteriore conferma in **fatti nuovi**: tali non possono non essere considerati quelle deposizioni rese da agenti e funzionari di P.S. e CC. avanti al Giudice Istruttore dott. Catalanotti in quel procedimento successivamente dichiarato nullo dalla Sezione Istruttoria. Viene confermata la circostanza che il Tramontani ebbe a sparare in condizioni che, dal punto di vista generale dell'ordine pubblico non motivavano in alcun modo l'uso delle armi.

V. dep. dott. Trotta Claudio, Comm. P.S. del 13.9.'77: « Preciso che il mezzo in questione non era isolato in quanto come ho detto era seguito a ridosso da altri due mezzi e tutt'intorno nella zona erano disposti reparti ».

V. dep. Puggioni 13.9.'77 - Brig. P.S.: « Vidi due carabinieri con la pistola in pugno. **Intimai loro di rimettere le armi in fondina** ».

V. dep. Bax Massimo agente P.S. 16.9.'77: « **Mi sorprese moltissimo** il fatto che avesse fatto uso delle armi. Io ho svolto servizio di ordine pubblico per due anni a Milano partecipando a numerose manifestazioni e debbo dire che mai nelle stesse si fece uso delle armi anche se alcune furono caratterizzate dall'uso da parte di dimostranti di cubetti di porfido, bottiglie molotov e biglie. Le istruzioni che ci venivano impartite erano di non ricorrere all'uso delle armi ».

V. dep. Forghieri Sergio guardia di P.S. del 20.9.'77: « (quando vidi sparare il carabiniere, ndr.) la sorpresa fu tanto grande che non mi consentii di focalizzare tutta la scena... Nel momento in cui vidi la scena del carabiniere che sparava **intorno a me vi erano altre guardie** ».

Anche rispetto al clima generale che aveva determinato l'intervento della forza pubblica:

V. dep. Putgioni Gesuino 13.9.'77: « La situazione al nostro arrivo era la seguente: circa 70 o 80 giovani — nessuno mi parve travestito — non notai se tenessero in mano bastoni ».

V. dep. Forghieri Sergio del 20.9.'77: « Vi erano già persone intorno al mezzo che spegnevano il principio di incendio che d'altra parte non appariva preoccupante per le ridotte dimensioni e per l'altezza irrilevante delle fiamme ».

D'altro lato il comportamento del Tramontani:

V. dep. Putgioni: « Vidi un giovane carabiniere esplodere con un fucile Winchester numerosi colpi in direzione di via Bertoloni. In quel punto vi era già molto fumo a causa dei candelotti lacrimogeni. **Preciso che il carabiniere sparò ad altezza d'uomo** ».

Questi nuovi elementi e l'esatta lettura dei precedenti consentono dunque a questi difensori di richiedere la promozione dell'azione penale nei confronti di Tramontani Massimo e Pistolese Pietro. Anche rispetto a questa ultima posizione la decisione della Sezione Istruttoria è abnorme ed ha la misura della incongruenza della richiamata interpretazione dell'art. 28 della legge 1975. Non potendo richiedere accertamenti doverosi sui dubbi e sulle circostanze inquietanti indicate dall'agente di P.S. Paglino che vede il capitano pronunciare l'ordine « spara, spara » sia pure con particolari che apparentemente contraddicono

il tempo e il luogo del fatto, questo provvedimento finisce per porsi come intuizione assoluta del tutto indimostrata che finisce per lasciare ampi sospetti sulla responsabilità di questo indiziato, a discapito delle sue stesse eventuali ragioni difensive.

Non può infatti dimenticarsi che non si conosce neppure la versione del Pistolese in merito, **che non è mai stato interrogato**. Si conosce invece un fatto nuovo: che il Pistolese avvicinandosi agli altri funzionari di P.S.

in P.zza dei Martiri « sembrò cereo tanto che pensai stesse poco bene, mi chiese cosa fosse successo » (v. dep. Putgioni avanti al G.I.) forse a riprova che qualcuno si era accorto dell'omicidio di Francesco Lorusso. Per questi motivi

i sottoscritti difensori, i genitori di Francesco Lorusso, chiedono che in nome di un elementare rispetto della verità e di tutela della vita riapra l'inchiesta relativa alla morte di Francesco Lorusso.

Enzo Collotti

Alcune note sulla « germanizzazione »

Parafrasando il celebre **Manifesto** verrebbe fatto di dire che uno spettro si aggira oggi per l'Europa, quello della « germanizzazione ». Fatti troppo recenti per essere ricordati analiticamente avvenuti nel nostro paese e altrove sembrano sottolineare, all'interno di un processo di crisi e al tempo stesso di ristrutturazione politica ed economica che con intensità diversa (ma l'intensità non è soltanto un fatto quantitativo, denota anche differenze qualitative) investe tutto l'occidente capitalistico, la ripetizione e l'imitazione altrove, in termini meno appariscenti e meno radicalizzati, dei processi che con evidenza drastica si verificano nella Repubblica federale tedesca. A questo punto una riflessione si impone non soltanto sul « modello » Germania, ma anche sulle manifestazioni e sui processi che si stanno verificando in un'area più larga dell'Europa, comunitaria o no, per cercare di stabilire analogie e differenze, per capire se si tratta soltanto di sfasature di tempi o se tra la situazione tedesca e quella di altri paesi vi siano anche differenze qualitative che meritano maggiore attenzione di quel che non facciano quanti parlano oggi in Italia di « germanizzazione » con allusione evidente ai casi di casa nostra¹. Ed in effetti è di questo che si deve parlare se si vuole fare chiaro sui processi in corso, senza mistificare la realtà di questi sviluppi ma anche senza perdere né il senso delle sfumature né la logica interna di certi sviluppi. E che la necessità della riflessione si imponga non è dimostrato soltanto dallo sforzo di riflessione sulle trasformazioni in atto nell'assetto politico-istituzionale del nostro Stato che da più parti si viene svolgendo (per citare soltanto un paio

di punti di riferimento: da Stame a Ingraio), ma anche dalla semplice constatazione di chi afferma, e certo a ragione, « che nelle carceri di sicurezza può ravvisarsi il primo esempio di « germanizzazione » del sistema repressivo italiano »².

E tuttavia fa parte dello sforzo di riflessione non lasciarsi trascinare dalla semplificazione delle formule, ma al di là di queste leggere la sostanza dei processi reali nelle loro implicazioni più generali, non saltando quel passaggio essenziale che è la considerazione delle forze e dei fermenti che operano e si agitano all'interno della società politica e della società civile. Perché uno dei presupposti fondamentali di chi parla **tout court** di « germanizzazione » in Italia mi pare quello di saltare a piè pari l'esistenza di forze politiche, di un movimento operaio e di classe nelle sue varie espressioni, e non soltanto in quelle tradizionali e istituzionali, che pure esistono e con le quali va dibattuto il problema, che compongono un quadro completamente diverso da quello esistente in Germania e a proposito delle quali non si può dare in alcun modo per scontato che esse debbano fatalmente seguire la via percorsa dalla socialdemocrazia tedesca. Ciò, se non altro perché questa via ha alle sue spalle non soltanto una realtà sociale abbastanza diversa ma, anche una tradizione storica diversa e per quel che ci consta il patrimonio storico soprattutto per i partiti operai è qualcosa che conta, qualcosa con cui nonostante tutto i conti bisogna farli: un problema che riguarda anche, se non proprio, i dirigenti di questi partiti; altrimenti che senso avrebbero i richiami costanti, a proposito e a sproposito